

## Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

### AC 1433 Emendamenti Anief

#### I

Abolire l'articolo 1

**Motivazione [istituzione del nucleo della concretezza]:** nonostante quanto dichiarato nella relazione illustrativa tale organismo si aggiunge ad altri organismi con funzioni analoghe quali l'Ispettorato alla funzione pubblica, l'Anac, i Nuclei di valutazione e le funzioni svolte da Segretari comunali e provinciali. Si risparmiano così 4 milioni di euro iscritti in bilancio per le spese del nuovo personale da assumere.

#### I-bis

All'art. 1 comma 2 dopo le parole "presente articolo" aggiungere "e quello successivo".

**Motivazione [parità di trattamento del personale della scuola]:** l'emendamento sancisce la parità di trattamento tra il personale della scuola e tutti gli altri pubblici ufficiali.

#### II

Abolire l'articolo 2.

**Motivazione [Parità di trattamento tra tutti gli ufficiali pubblici]:** l'introduzione di analisi biometriche o di meccanismi di sorveglianza nei confronti dei dipendenti pubblici non è estesa al personale della polizia, dell'esercito, della magistratura, dei professori universitari né dei cittadini eletti a cariche politiche che svolgono la stessa funzione di servizio PUBBLICO per i cittadini. Pertanto, concretezza vorrebbe di estendere a tutte le tipologie del personale, pagato dallo Stato ma ciò sarebbe irragionevole considerata la possibilità in altri modi di valutare la produttività o di vigilare sull'assenza del personale nell'erogazione del servizio prestato dallo Stato.

#### II-bis

All'articolo 2, comma 1, dopo il periodo "Ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con esclusione" inserire il periodo "del personale del comparto dell'istruzione e della ricerca,". Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

**Motivazione [Esonero del comparto dell'istruzione e della ricerca]:** Il fenomeno dell'assenteismo nella pubblica istruzione risulta estremamente marginale sia tra il personale docente, dove l'eventuale assenza del dipendente è immediatamente rilevabile dal registro di classe come ha precisato la Cassazione nel 2016 al punto tale che non vi è persino obbligo di utilizzare il

badge, sia tra il personale Assistente Tecnico Amministrativo di cui si registra la continua carenza di organici, per non parlare del personale della ricerca. I dispositivi e le procedure di cui al presente decreto risulterebbero pertanto un ingiustificato aggravio di spesa.

## II-ter

All'articolo 2, comma 1, sostituire le parole:

- a) *“introducono, ad invarianza di oneri rispetto alla normativa vigente e, comunque, nel rispetto della dotazione del fondo di cui al comma 5, sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso” con le seguenti: “possono introdurre sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso”;*
- b) *“Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,” con le seguenti: “Con fonti di tipo contrattuale, da adottare ai sensi dell'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n.300 aggiornata dalla legge 28 giugno 2012 n. 92,”*

**Motivazione [Divieto dell'obbligo e intervento negoziale]:** Il fenomeno dell'assenteismo risulta estremamente marginale e comunque localizzato per settori che devono responsabilizzarsi sentite le organizzazioni sindacali di categoria per evitare una nuova norma vessatoria verso i dipendenti pubblici.

## III

All'articolo 3, comma 1, dopo le parole *“delle assunzioni in deroga,”* inserire le seguenti: *“fermo restando l'allineamento a partire dal 1° gennaio 2019 nei rinnovi contrattuali dello stipendio tabellare col il tasso di inflazione certificata registrata a far fede dal 1° gennaio 2010”.*

**Motivazione [Salario minimo garantito nei rinnovi contrattuali]:** rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2008 e il 2016 e la progressiva perdita d'acquisto dei salari dei dipendenti pubblici in contrasto con gli articoli 36 e 39 della Costituzione si dispone il riallineamento degli stipendi attraverso l'integrale recupero, in percentuale, del tasso di inflazione reale certificato dall'Istat, superiore al 20%. La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziare dal Fondo per il reddito di cittadinanza.

## IV

All'articolo 3, comma 1, aggiungere il seguente periodo:

*“A partire dall'anno scolastico 2018/2019, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutto il personale a termine, indipendentemente dalla durata del contratto a tempo determinato, ivi incluso il personale supplente breve e saltuario della scuola, in merito alla retribuzione professionale docenti (RPD) e al compenso individuale accessorio (CIA).”*

**Motivazione [RPD e CIA per supplente breve, lettera d]:** assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l'ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.

Al fine di accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, all'articolo 4, comma 4, inserire:

c) “alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.”

**Motivazione [Stabilizzazione precari a seguito sentenza C-331/17 Sciotto CGUE]:** l'emendamento, nello stabilizzare i precari con 36 mesi di servizio, intende dare una risposta definitiva al problema del precariato nella pubblica amministrazione, riprendendo quanto previsto già dall'articolo 1, commi 519 e ss. della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nonché alla Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche.

d) Al comma 110 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 al terzo periodo, modificare le parole “Al personale educativo in possesso di titolo d'accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali” con le seguenti: “Al personale educativo che abbia superato il concorso di cui al D.D.G. 28 luglio 2000 è consentita la partecipazione alla partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria”.

**Motivazione [accesso del personale educativo alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola prima]:** i docenti educatori, appartenenti alla classe di concorso PPPP, sono equiparati giuridicamente ( ex art.121 DPR 417/74 ) ed economicamente ( ex art. 129 e 133 del Ccnl attualmente in vigore) ai docenti della scuola primaria. Tale equiparazione è stata ulteriormente confermata da recente sentenza del TAR Lazio n. 0769/2017 che ha permesso, grazie ad Anief, l'inserimento dei ricorrenti nella seconda fascia delle graduatori EEEE. L'equiparazione è stata riconosciuta anche dal Consiglio di Stato 05054/2017 che ha permesso la partecipazione del personale educativo ricorrente alle prove per accesso al TFA di sostegno della Scuola Primaria, nonché, dalle autotutele amministrative delle università di Roma 3 e della Basilicata che hanno previsto l'accesso di tale categoria alle prove preselettive al TFA sul sostegno della Scuola Primaria.

e) Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 399 e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, è indetto un concorso per titoli ed esami, è indetto con decreto del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca un concorso straordinario per l'assunzione di personale educativo.

**Motivazione [concorso straordinario per il personale educativo]:** l'emendamento si propone garantire il turnover considerato che l'ultima procedura concorsuale è stata avviata nel 2000.

f) Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'Infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con il

Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8mila unità per il personale docente della scuola dell'Infanzia, alle 20mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo.

**Motivazione [proroga ed estensione organico potenziamento al personale docente della scuola dell'infanzia, al personale Ata e al personale educativo]:** La L. 107/2015 ha disposto l'introduzione dell'organico di potenziamento, integrato all'interno dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, escludendo immotivatamente i docenti della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Anche in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 ee C-418/13), è necessario procedere alla stabilizzazione anche dei precari di questi settori della scuola su tutti i posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia (oltre 8mila), per il personale Ata (oltre 20mila) e per il personale educativo (oltre 500). La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma

V bis

All'articolo 4, comma 4, lettera b), aggiungere il seguente periodo: *“Il 50% dei posti messi a concorso è riservato al personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 31 dicembre 2018 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge”.*

**Motivazione [riserva ai precari del 50% delle assunzioni]:** l'emendamento, nel riservare il 50% dell'80% dei posti banditi a concorso per le assunzioni ai precari con 36 mesi di servizio, intende dare una risposta definitiva al problema del precariato nella pubblica amministrazione, riprendendo quanto previsto già dall'articolo 1, commi 519 e ss. della legge 26 dicembre 2006, n. 296, nonché alla Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche.

V-ter

All'articolo 4, comma 1, al termine del periodo aggiungere: *“Per il comparto della scuola le assunzioni sono da effettuare su tutti i posti resi vacanti e disponibili, per un biennio senza ragioni sostitutive, inclusi i posti in organico di diritto o di sostegno in deroga”.*

**Motivazione [assunzioni su 100% organico di diritto]:** l'emendamento intende annoverare nell'organico di diritto tutti quei posti vacanti e disponibili resi nel biennio precedente senza ragioni sostitutive per evitare l'abuso dei contratti a termine”

V-quater

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

“Per le assunzioni relative al personale scolastico e la definizione degli organici, all’articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: *“Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all’assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.”*”

**Motivazione [Stabilizzazione precari della scuola in merito a procedura d’infrazione 2014/4231]:** l’emendamento intende dare una risposta definitiva al problema del precariato scolastico e al contenzioso oggetto della procedura d’infrazione n. 2014/4231 pendente presso la Commissione europea sulla violazione da parte dello Stato italiano della normativa comunitaria dei contratti a termine dopo l’approvazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a partire dalla n. 22552 del 7 novembre 2016. Il testo stralcia una parte dell’art. 1 del Disegno di Legge AS n. 355 a firma del presidente della VII Commissione del Senato – Sen. Pittoni, in attesa di conoscere gli esiti della causa C- 494/17 Rossato e dopo la pubblicazione della Sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea della causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche. Nell’ordinamento giuridico relativo alla scuola italiana infatti non esistono misure effettive che evitino o sanzionino gli abusi dei contratti a termine nei posti vacanti e disponibili, venuti meno, peraltro, il divieto del rinnovo dei contratti, dopo le 36 mensilità su posto vacante e disponibile e il finanziamento delle misure risarcitorie decise dai giudici del lavoro di cui ai commi 131 e 132 dell’art. 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107. La norma coinvolge anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui al comma 11 art. 4 legge 3 maggio 1999 n. 124, e il personale delle Accademie e dei Conservatori di cui al comma 12. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i supplenti con contratti annuali (al 31 agosto) per giurisprudenza acclarata, devono avere lo stesso trattamento economico e giuridico dei docenti di ruolo. Inoltre si continua ad applicare l’invarianza finanziaria di cui all’articolo 15, comma 1, della legge 128/13 nonché il raffreddamento della carriera disposto nelle ricostruzioni di carriera dei neo-assunti di cui al CCNI del 4/8/11.

## VI

All’articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: “Per il personale docente della scuola, all’articolo 1, comma 10-bis della legge 25 febbraio 2016, n. 21, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente testo:

*“Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo.”*

**Motivazione [Riapertura graduatorie ad esaurimento a tutto il personale abilitato]:** la vacanza di 35 mila posti autorizzati per le immissioni in ruolo per l’a.s. 2018/2019, nonché la reiterazione dei contratti a termine per 100 mila insegnanti, in attesa del bando dei nuovi concorsi ordinari, intende agevolare la stabilizzazione del personale precario e garantire la continuità didattica alimentando l’attuale doppio canale di reclutamento. Pertanto, si vuole garantire a tutto il personale abilitato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento all’atto del loro aggiornamento. Per quanto riguarda l’impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

## VI-bis

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Per il personale docente della scuola, all'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 come modificato dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere il seguente periodo:

*"Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'a. s. 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione."*

**Motivazione [Estensione del doppio canale di reclutamento alle graduatorie d'istituto e trasformazione in graduatorie provinciali]:** la soppressione del concorso riservato previsto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 59/2017 al personale inserito nella terza fascia delle graduatorie d'istituto, sprovvisto di abilitazione ma con 36 mesi di servizio, attualmente impegnato per la copertura della maggior parte delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche, deve essere bilanciata da una norma che garantisca la continuità didattica e ponga un limite alla reiterazione dei contratti. A tale scopo, in assenza di personale abilitato da chiamare dalle graduatorie ad esaurimento, risulta necessario assumere in ruolo dalle graduatorie d'istituto, trasformate in provinciali, con la conferma nei ruoli dopo il superamento dell'anno di prova. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

#### VI-ter

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

*"Per il personale docente della scuola, assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale."*

**Motivazione [Scioglimento riserva assunzioni da graduatorie ad esaurimento]:** la conferma dei contratti a tempo indeterminato stipulati con clausola rescissoria per i docenti che abbiano superato l'anno di prova consente di garantire la continuità didattica grazie al personale che è stato valutato idoneo all'esercizio della professione. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni sono state già autorizzate e disposte.

#### VI-quater

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Per il personale docente della scuola, all'articolo 1, comma 605, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente periodo: "A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30% dei posti messi a concorso ad essi riservati."

**Motivazione [Ammissione in soprannumero al concorso DSGA]:** in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) riguardo all'abuso di contratti a tempo determinato nella scuola statale italiana, è necessario procedere alla riserva di una percentuale dei posti del nuovo concorso per direttori dei servizi generali ed amministrativi per l'ammissione in soprannumero di chi ha svolto tale funzione a tempo determinato per almeno 36 mesi anche non continuativi su posti vacanti e disponibili. La norma introduce la quota del 30% che doveva essere riservata nella mobilità professionale a seguito dello svolgimento dei corsi di formazione a completamento della valutazione dei passaggi verticali. Non ci sono nuovi oneri per la finanza pubblica.



## VI-quinquies

All'articolo 4, al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Per il personale docente dell'università e della ricerca:

*"a) In deroga all'articolo 24, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'a.a. 2019/2020 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1".*

*b) "A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge."*

**Motivazione [Assunzione ricercatori a tempo indeterminato a carte europea]:** il rilancio della figura del ricercatore a tempo indeterminato, attraverso la creazione di un albo nazionale, assume rilevanza centrale nell'ottica dell'innovazione e in relazione al rilancio del sistema-paese. La copertura finanziaria è dalle risorse derivanti dal pagamento dell'ICI dei soggetti proprietari di immobili destinati ad attività ricettive e ricreative, prima esonerati, a seguito della sentenza n. 166 del 6 novembre 2018 della Corte di Giustizia Europea nella Cause riunite C-622, C-623, C-624/16.

## VI-sexies

All'articolo 4, comma 1, aggiungere il seguente comma: "Per il personale scolastico, sono adottate le seguenti disposizioni particolari:

a) All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013 n. 128, eliminare le parole: "in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria"; al medesimo comma, eliminare anche le parole "nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale". Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL Scuola del 4/8/2011."

b) All'articolo 485, comma 1, lettera h), primo periodo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:  
- eliminare la parola "predette";

- sostituire le parole “scuole statali e pareggiate” con le parole “scuole statali, pareggiate e paritarie”;
- sostituire le parole “è riconosciuto” con le parole “è interamente riconosciuto”;
- eliminare le parole “, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo.

c) All'articolo 34, comma 5, aggiungere il seguente comma: “A tutto il personale scolastico a tempo determinato si applica il medesimo trattamento giuridico ed economico del personale assunto a tempo indeterminato. Tali disposizioni hanno effetto a partire dal rinnovo contrattuale disciplinato dal presente articolo. Agli eventuali oneri derivanti si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge.

d) E' corrisposto al personale supplente temporaneo, rispettivamente docente, collaboratore scolastico e ata, dgsa, a partire dall'a. s. 2019/2020, la retribuzione professionale docenti e il compenso individuale accessorio come determinati nel CCNL 2016/2018 Comparto Istruzione e Ricerca del 9 febbraio 2018.

e) In considerazione della professionalità raggiunta dal personale collaboratore scolastico, assistente tecnico e amministrativo nonché dai direttori dei servizi generali e amministrativi, sono rivisti i livelli di qualifica a uno o più livelli immediatamente superiori, tenuto conto del titolo di studio conseguito, ai fini della determinazione salariale nella fascia di appartenenza. A seguito d'inquadramento nel ruolo professionale di direttori dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nel ruolo inferiore di assistente tecnico o amministrativo nella ricostruzione di carriera.

f) Alla copertura degli eventuali oneri previsti dagli interventi di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 1, dell'articolo 21 della presente legge.

**Motivazione [Ripristino fasce stipendiali personale scuola neo-assunto port 2011, lettera a]:**

alla luce della sentenza del 25 ottobre 2018 della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-331/17 Sciotto sul precariato nelle fondazioni liriche sinfoniche, al fine di non porre in essere discriminazioni tra lavoratori, sulla mera ed ingiustificata base del criterio temporale dell'assunzione, è necessario ripristinare le fasce stipendiali precedenti a quelle riformulate ai sensi del CCNL Scuola del 4/8/2011.

**[Valutazione intero pre-ruolo in ricostruzione carriera e servizio paritarie, lettera b]:**

considerata la necessità di non discriminare tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato né tra servizio prestato nella scuola statale o nella scuola paritaria, è necessario che tutto il servizio di pre-ruolo svolto, purché pari ad almeno 180 gg. in un anno scolastico, venga valutato ai fini della ricostruzione di carriera.

**[Equiparazione giuridico-economica tra personale scolastico precario e di ruolo, lettera c]:**

in relazione ai rilievi mossi dalla Corte di Giustizia europea (sentenza Mascolo del 26 novembre 2014 sulle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) è necessario abolire qualsiasi forma di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato.

**[RPD e CIA per supplente breve, lettera d]:** assegnazione ai supplenti brevi dei compensi accessori riservati personale di ruolo e supplente annuale o al termine delle attività didattiche dopo l'ordinanza della Cassazione del 26 luglio 2018.

**[Passaggio a uno o più livelli superiori del personale ATA e sostituzione della**



**temporizzazione con la ricostruzione di carriera per DSGA, lettera e]:** in relazione ai nuovi compiti affrontati dal personale ata della scuola dell'autonomia si vuole migliorare l'inquadramento del livello salariale fermo al 1976.

**[Copertura finanziaria, lettera f]:** La copertura finanziaria è garantita dalle risorse stanziare nel Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21.

#### VI-septies

All'articolo 4, comma 1, aggiungere il seguente comma: *“Per il personale scolastico, è inserito il seguente testo: “Sono attivati, a partire dall'a. s. 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'art. 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009. A tal fine, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale ATA come disciplinato dal Decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'a. s. 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613 della legge 29 dicembre 2017, n. 205.”*

**Motivazione [Attivazione posti in organico profilo C personale ATA, corso di formazione mobilità professionale graduatorie 2010 e indizione nuove procedure]:** dal 1994 sono stati individuati i profili di coordinatore tecnico e amministrativo delle segreterie,

peraltro previsti dal legislatore ma mai attivati. Inoltre non sono mai stati organizzati i corsi di formazione dei dipendenti di ruolo graduati che hanno partecipato ai passaggi verticali nel 2010 e che pertanto non sono mai stati assunti nella qualifica superiore, mentre si rende necessario una nuova procedura su tutte i profili attivabili in base ai molti posti vacanti e disponibili. Il fondo approvato dalla precedente legge di stabilità stanziava 50 milioni di euro per il 2018 e 150 milioni di euro per il 2019 al fine di potenziare l'organico dell'autonomia attraverso la trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto.

#### VI-octies

All'articolo 4, comma 6, aggiungere il seguente periodo: *“fatte salve le graduatorie degli idonei dei concorsi a cattedra.”*

**Motivazione [Scorrimento graduatorie concorsi per gli idonei non vincitori]:** le numerose incongruenze derivanti dalle risultanze dei concorsi docenti 2016 e 2018, che per numerose classi di concorso non sono riusciti a coprire tutti i posti autorizzati per le immissioni in ruolo, rendono necessaria l'estensione della possibilità di scorrimento delle graduatorie oltre il mero numero dei vincitori in riferimento ai posti messi a concorso, come già previsto dall'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, dopo l'eliminazione degli idonei prevista dalla legge 127/2015. La norma non ha alcun impatto finanziario rispetto alla riduzione di spesa prevista.

## VII

All'articolo 5, comma 1, inserire il seguente periodo:

*“I buoni pasto, a partire dall’a. s. 2019/2020 sono estesi anche al personale docente, collaboratore scolastico e Ata della scuola con rientro pomeridiano giornaliero laddove non coperto dal servizio mensa attivato dall’istituzione scolastica a seguito di tempo pieno e prolungato per gli studenti”.*

**Motivazione [estensione buoni pasto al personale della scuola]:** l'emendamento estende i buoni pasto al personale della scuola che ha il rientro pomeridiano.